

Abuso dei mezzi di correzione e Percosse – Limiti e contenuto

Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2022, dep. 6 aprile 2022, n. 13145 – Presidente Criscuolo, Relatore De Amicis, P.M. Ceniccola

Secondo la Corte configura il delitto di percosse e non quello di abuso del mezzo correttivo la condotta dell'insegnante che spinga la testa dell'alunno verso il water.

La Corte di cassazione interviene sul tema dell'abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) e alla sua operatività rispetto al caso in cui l'insegnante di scuola primaria, a fronte di un diverbio inopportuno innescato dall'alunno, reagisca, per fini educativi, tentando di spingere quell'alunno con la testa nel water del bagno presente nell'istituto scolastico.

Contrariamente alle conclusioni dei giudici di merito di primo e secondo grado, che avevano condannato l'imputata, insegnante di scuola elementare, per la violazione dell'art. 571 c.p., il giudice della nomofilachia ha annullato la sentenza della corte d'appello e condannato l'imputata riqualificando la condotta nel delitto di cui all'art. 581 c.p.

La sesta Sezione, in linea con un sedimentato indirizzo di legittimità, ha affermato che il reato di cui all'art. 571 c.p. si fonda sull' *«eccesso di mezzi giuridicamente leciti che può trasformare l'uso in abuso, avendo il legislatore delineato i tratti identificativi della condotta sulla base di un modello di incriminazione che essenzialmente valorizza la precondizione della liceità del mezzo impiegato»*.

Posto che il delitto in parola trova la sua ragion d'essere sul travalicamento del perimetro entro cui un mezzo correttivo è ammesso dall'ordinamento, occorre innanzitutto che la condotta perfezionata dall'educatore trovi la propria legittimazione, in astratto, nel sistema giuridico, e in secondo luogo che vi sia un utilizzo errato della metodica, in quanto la stessa trasmodi nell'abuso in ragione della arbitrarietà o intemperatività della sua applicazione o dell'eccesso nella misura o, infine, della sproporzione rispetto al bisogno educativo o disciplinare del soggetto passivo, senza tuttavia attingere a forme di violenza né fisica né psicologica.

Deve quindi ritenersi che, ove vengano utilizzati mezzi illeciti, e non strumenti leciti adoperati fuori dal perimetro di adeguatezza e proporzione, occorrerà rintracciare nell'ordinamento fattispecie incriminatrici diverse eventualmente applicabili al fatto storico.

L'aggressione fisica dell'insegnante in danno dell'alunno, sebbene orientato a scopi correttivi, non rientra – in definitiva – nel tessuto letterale dell'art. 571 c.p. ma, a seconda dei casi, in quello degli artt. 581 e 582 c.p., o di norme incriminatrici di volta in volta di potenziale rilievo.